

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Nella seduta del 10/01/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso della somma di euro 1.484,57 a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito della anticipata estinzione di un prestito con delegazione di pagamento stipulato in data 21 aprile 2011 oltre interessi ed il ristoro delle spese per la difesa tecnica, quantificate in euro 500,00.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha eccepito la congruità del rimborso già effettuato in sede di conteggio estintivo per quanto riguarda le commissioni dell'intermediario mandatario e la non rimborsabilità delle commissioni all'agente/mediatore, in quanto avente natura *up front*. Ha comunicato la propria disponibilità, già manifestata in sede di reclamo, ad integrare il rimborso delle commissioni non maturate di propria spettanza di euro 483,16 in applicazione del criterio proporzionale sulla base di n. 10 rate residue. Ha eccepito, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva quanto all'obbligo di rimborso del premio assicurativo, a suo avviso gravante sulla compagnia di assicurazioni la quale, tuttavia, ha già comunicato che nulla è dovuto in quanto il premio assicurativo, alla data di estinzione, è inferiore alle spese amministrative di rimborso. Infine, eccepisce la non rimborsabilità delle spese legali, atteso che il ricorso all'Arbitro non necessita di assistenza

professionale. Ciò posto, ha chiesto il rigetto di ogni maggior pretesa avanzata dal ricorrente.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

A parere del Collegio, va, *in limine*, rigettata l'eccezione di parte resistente sulla asserita sua carenza di legittimazione passiva ex art. 22 L. n.221/2012 (di conversione del D.L. n. 179/2012), atteso che gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione (non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati) quanto piuttosto sull'esercizio dell'eventuale azione di regresso. Precisato questo, è appena il caso di ribadire la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con la medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tale due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente ed incontestabile legame: quello di sinchronicamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbano ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi nella interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, n.3645; id., 10 luglio 2008, n.18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via. Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da un collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe privo di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvergano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento".

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio della equa riduzione del costo dello stesso, sancita dall'art. 125-*sexies* del TUB. Al riguardo, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della



quota da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso al cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali anche a seguito della riunione tra i Presidenti del 24 giugno 2016, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, tenuto conto delle disposizioni contenute nel documento contrattuale ed al netto dei rimborsi già effettuati, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte pro quota come segue:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1) Commissioni alla mandataria | euro 483,16 |
| 2) Oneri assicurativi | euro 69,58 |

Viene, pertanto, accolta la domanda di rimborso pari complessivamente a euro 552,74 oltre interessi. Infine, conformemente all'orientamento espresso dai Presidenti dei Collegi nella riunione del 24 giugno 2016, la domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 552,74 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO